

COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE

PROVINCIA DI ROVIGO

PIAZZA DEL POPOLO, 56/14 - 45030 FRASSINELLE POLESINE (RO) Cod.Fisc. /P.IVA 00199310293
Tel. 0425/933013 Fax 0425/933560 – INTERNET: WWW.COMUNE.FRASSINELLE-POLESINE.RO.IT



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E/O ALTRI VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI ALLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO, NEL TERRITORIO COMUNALE, ATTIVITÀ SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 25.11.2022

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 - TIPOLOGIE D'INTERVENTO E FINALITA'

ART. 3 – DEFINIZIONI

ART. 4 BENEFICIARI

ART. 5 COMPETENZE E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI IN VIA ORDINARIA

ART. 6 - RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA

ART. 7 - CRITERI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA

ART. 8 - MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN VIA STRAORDINARIA

ART. 9 - RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE

ART. 10 - CRITERI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE

ART. 11 - MODALITÀ DI CONCESSIONE DEGLI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI E DISCIPLINA

ART. 12 – CONVENZIONI

ART. 13 – COLLABORAZIONI

ART. 14 - DISCIPLINA DEL PATROCINIO

ART. 15 - CONCESSIONE, RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

ART. 16 - RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI

ART. 17 - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

ART. 18 - ULTERIORI OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

ART. 19 - MANCATA CONCESSIONE E REVOCA DEI BENEFICI

ART. 20 - RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

ART. 21 – ESCLUSIONI

ART. 22 - NORMA FINALE

ART. 1

OGGETTO

L'Amministrazione comunale, in considerazione della rilevanza sociale che riveste lo sport come fondamentale momento di aggregazione, di educazione, e di integrazione sociale, ne promuove la diffusione e la pratica sul territorio comunale.

Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 12 della L. n. 241/90 e dello Statuto Comunale, le procedure, i criteri e le modalità cui si attiene l'Amministrazione comunale ai fini della concessione di patrocini, collaborazioni e contributi economici a Società e Associazioni che svolgono, nel territorio comunale, attività sportive che non abbiano fini di lucro.

ART. 2

TIPOLOGIE D'INTERVENTO E FINALITÀ

Gli interventi dell'Amministrazione comunale saranno finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) favorire attività, manifestazioni ed iniziative rivolte all'avviamento dei giovani allo sport ed all'incremento dell'attività sportiva sul territorio comunale;
- b) sostenere attività, manifestazioni ed iniziative sportivo-amatoriali;
- c) sostenere iniziative di formazione ed educazione sportiva, con particolare attenzione a quelle organizzate dalle istituzioni della scuola dell'obbligo, anche in collaborazione con l'associazionismo sportivo locale;
- d) favorire attività finalizzate all'avviamento alla pratica sportiva di persone disabili e/o in condizioni di disagio sociale.

ART. 3

DEFINIZIONI

L'intervento di sostegno da parte dell'Amministrazione comunale si realizza mediante convenzione, patrocinio, collaborazione, contributo, altri benefici economici.

La convenzione è l'accordo tra Amministrazione Comunale e uno o più enti pubblici o privati per disciplinare lo svolgimento di attività o iniziative di interesse pubblico nell'ambito dell'attività sportiva, organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati.

Il patrocinio consiste nel riconoscimento del Comune ad iniziative e manifestazioni, di cui si accolgono le finalità e le modalità di realizzazione, in virtù del loro particolare valore sociale, educativo e sportivo.

La collaborazione consiste nella partecipazione dell'Amministrazione, con l'apporto dei propri uffici e/o servizi, ad iniziative di cui si accolgano le finalità e le modalità di realizzazione. Tale collaborazione si potrà realizzare sia in termini di idee che di mezzi.

Il contributo consiste nell'assegnazione di un vantaggio economico diretto e/o indiretto ad attività o iniziative che si realizzano sul territorio comunale.

L'erogazione di altri vantaggi economici in via ordinaria o straordinaria consiste nella concessione di benefici diversi dall'erogazione in denaro, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'utilizzo a titolo gratuito o agevolato, in modo occasionale, temporaneo (periodo limitato nel tempo), o sistematico (con cadenza fissa, settimanale o altro), di sedi, sale, strutture, luoghi, strumenti ed attrezzature (d'ora in poi denominati "beni") di proprietà o nella disponibilità del Comune, o vantaggi di altro genere.

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si definiscono:

- a) contributi in via ordinaria: somme di denaro a sostegno dell'attività ordinaria complessiva svolta dal soggetto richiedente, anche per singole iniziative, in applicazione del principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.);
- b) contributi in via straordinaria: somme di denaro, erogate *una tantum*, a sostegno di particolari iniziative a carattere straordinario.

ART. 4

BENEFICIARI

Il sostegno dell'Amministrazione comunale potrà essere assegnato ad:

- a) Associazioni sportive senza scopo di lucro, operanti sul territorio del Comune di Frassinelle Polesine, che svolgano attività dilettantistiche e che siano regolarmente affiliate alle Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I;
- b) Enti pubblici e privati, cooperative, comitati, fondazioni ed altre istituzioni che non perseguono finalità di lucro, che operino, di norma, sul territorio comunale.

Possono accedere alle azioni di sostegno economico comunale coloro che risultano essere in possesso dei requisiti di seguito indicati, che dovranno essere dichiarati ai sensi del DPR 445/00 nella domanda:

- Svolgimento della propria attività sportiva sul territorio comunale da almeno due anni;
- anzianità di almeno due anni di attività nell'ambito della federazione di appartenenza, regolarmente affiliate al Coni e rette da organi elettivi;
- assenza di richiami da parte dell'Amministrazione Comunale per uso inadeguato degli impianti e delle attrezzature degli stessi;
- assenza di procedimenti in corso per ritardato pagamento, nell'uso degli impianti sportivi.

ART. 5

COMPETENZE E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI IN VIA ORDINARIA

Quando non previsto dagli atti di programmazione annuale, la Giunta Comunale, anche con proprio atto di indirizzo, stabilisce l'importo da destinare alla concessione di contributi in via ordinaria secondo i criteri disciplinati dal presente regolamento, privilegiando quei soggetti che danno lustro al Comune o che rivolgono maggiore attenzione a quelle attività sportive che rivestono un ruolo importante di aggregazione sociale e di formazione umana e culturale quali: la progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini; attività rivolte a favore di soggetti portatori di handicap; attività sportive che favoriscono l'integrazione dei cittadini stranieri con progetto concordato con l'assessorato di

competenza; attività sportive che favoriscono la promozione, l'avvicinamento e la pratica di nuovi sport non ancora presenti nel territorio comunale.

Dell'erogazione dei contributi dovrà essere sempre data notizia nel sito istituzionale del Comune e, eventualmente in aggiunta, anche nelle modalità e nei termini individuati dalla Giunta Comunale.

Il responsabile del servizio competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti richiesti e la completezza della documentazione, come previsti dai successivi art. 6 e art. 7. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, ne dà comunicazione all'interessato affinché quest'ultimo possa provvedere alla sua regolarizzazione, o integrazione, nel termine assegnato; qualora l'interessato non adempia, la domanda viene archiviata d'ufficio con debita comunicazione all'interessato.

I contributi sono concessi dal Responsabile del Servizio competente, con propria determinazione, sulla base dei provvedimenti della Giunta Comunale di cui al precedente comma 1 e secondo i criteri stabiliti dal successivo art. 7.

La determinazione di cui al comma precedente deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, la concessione e la relativa quantificazione, o il diniego del contributo. La motivazione deve dare atto dell'effettiva osservanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, dei criteri di cui all'art. 7 e del rispetto delle modalità di concessione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. 7.08.1990, n. 241 ss. mm.ii..

ART. 6

RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDINARIA

Le società interessate al contributo relativo all'attività ordinaria, dovranno presentare apposita domanda firmata dal legale rappresentante.

L'istanza, ai sensi e con le modalità previste dal DPR 445/00, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'esatta ragione sociale;
- b) indirizzo della sede sociale e/o recapito postale;
- c) cognome e nome del presidente, indirizzo e numero telefonico;

- d) l'anno di inizio dell'attività sul territorio comunale;
- e) le modalità di pagamento dell'eventuale contributo.

La domanda dovrà, altresì, essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo;
- b) dichiarazione attestante il numero complessivo degli atleti tesserati divisi per fasce di età, nonché del numero degli stessi residenti sul territorio comunale;
- c) relazione sulle attività svolte nell'ultimo biennio con indicazione della categoria della competizione (locale, provinciale, regionale o nazionale);
- d) relazione sul programma di attività attinente alla stagione per la quale si richiede il contributo, con indicazione dei contenuti dell'attività stessa, tempi e modalità di svolgimento, nonché dei destinatari di essa;
- e) ultimo rendiconto delle spese approvate;
- f) Piano finanziario previsto per la stagione per la quale si richiede il contributo, con specifica indicazione dei contributi attribuiti da altri soggetti pubblici e/o privati;
- g) copia del certificato di affiliazione per l'anno in corso alla competente federazione;
- h) dichiarazione di assenza di provvedimenti di natura giudiziale a carico dell'istante, nonché di procedimenti penali in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla L. 1423/56 a carico di chi ne ha la rappresentanza legale.

ART. 7

CRITERI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' ORDINARIA

L'attribuzione del punteggio per la quantificazione del contributo richiesto, verrà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) numero degli iscritti, divisi per fasce di età e residenza, che verrà moltiplicato per un apposito coefficiente secondo la seguente tabella:

- 0 – 5 anni residente	coeff. 6
- 0 – 5 anni non res.	coeff. 3

- 6 – 14 anni residente	coeff. 4
- 6 – 14 anni non residente	coeff. 2
- 15 – 19 anni residente	coeff. 2
- 15 – 19 anni non residente	coeff. 1
- oltre 19	coeff. 0,5

b) numero ed importanza dei campionati o gare a cui la Società partecipa, organizzati da federazioni sportive e/o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni così distinti:

- locali	coeff. 0,5
- provinciali	coeff. 1
- regionali	coeff. 2
- nazionali	coeff. 4
- internazionali	coeff. 6

c) entità del bilancio della Società risultante dall'ultimo rendiconto approvato:

- da € 0	a € 20.000	punti 5
- da € 20.000	a € 50.000	punti 10
- oltre € 50.000		punti 15

Al fine di stabilire l'entità del contributo da concedere ad ogni Società, le risorse disponibili destinate a tale finalità saranno divise per il punteggio complessivo attribuito a tutte le società richiedenti. Il quoziente così ottenuto verrà moltiplicato per il totale dei punti assegnato a ciascuna Società. Il vantaggio economico così determinato potrà essere corrisposto attraverso un contributo in denaro.

ART. 8

MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN VIA STRAORDINARIA

Per specifiche iniziative la Giunta Comunale può autorizzare contributi in via straordinaria, come definiti dall'art. 3, comma 6 lett. b), pubblicando sul sito istituzionale un avviso.

Qualora si tratti di situazioni non prevedibili e/o eccezionali che non consentano di pubblicare un avviso, la Giunta può comunque autorizzare il contributo straordinario con propria deliberazione, che

contenga specifica motivazione sulle necessità che giustificano la deroga ai principi di trasparenza e pubblicità.

Il Responsabile del Servizio competente verifica i presupposti di fatto e di diritto, i requisiti soggettivi ed oggettivi della domanda - tenendo conto dei criteri indicati all'art. 10 - e la completezza della documentazione. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, ne dà comunicazione all'interessato affinché quest'ultimo possa provvedere alla sua regolarizzazione, o integrazione, nel termine assegnato; qualora l'interessato non adempia, la domanda viene archiviata d'ufficio con debita comunicazione all'interessato.

I contributi sono concessi dal Responsabile del Settore competente, con propria determinazione, sulla base del provvedimento della Giunta Comunale di cui ai precedenti commi 1, 2.

ART. 9

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE

La domanda intesa ad ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune per manifestazioni ed iniziative straordinarie o occasionali deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data di realizzazione dell'iniziativa.

Alla domanda, in cui deve essere indicata l'esatta ragione sociale, vanno allegati:

- lo statuto;
- l'ultimo rendiconto delle spese approvate;
- il bilancio dell'anno in corso;
- il programma della manifestazione per la quale si richiede il contributo, con indicazione dei contenuti dell'attività stessa, tempi e modalità di svolgimento nonché dei destinatari di essa;
- le spese previste per la realizzazione della suddetta manifestazione, con specifica indicazione di eventuali contributi richiesti ad altri soggetti pubblici e/o privati.

ART. 10

CRITERI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE

L'attribuzione del contributo verrà effettuato tenendo conto dei seguenti criteri:

- consistenza dell'attività giovanile nell'ambito della manifestazione;
- interesse che l'iniziativa può suscitare nella comunità locale;
- risonanza e grado di richiamo della stessa in ambito provinciale e regionale;
- impegno finanziario occorrente;
- partecipazione alla stessa di atleti disabili.

I contributi straordinari possono essere concessi a privati o comitati temporanei, previa presentazione di idonea documentazione attestante il programma della manifestazione e il preventivo e consuntivo di spesa, in occasione di manifestazioni sportive che rivestano una rilevanza sovracomunale e si svolgano sul territorio di Frassinelle Polesine, o per la partecipazione a campionati italiani o altri tornei che si svolgano fuori regione. Anche per questi contributi valgono i criteri e le procedure anzidette.

ART. 11

MODALITÀ DI CONCESSIONE DEGLI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI E DISCIPLINA

La concessione in uso di beni o altri vantaggi economici di cui all'art. 3 viene accordata con determinazione Responsabile del Servizio competente, nelle modalità e secondo i criteri previsti nei precedenti articoli in quanto compatibili.

L'esonero parziale o totale da tariffe può essere accordato, nel rispetto della normativa vigente, con deliberazione della Giunta Comunale.

L'utilizzo occasionale o temporaneo dei beni comunali è disposto su domanda degli interessati, da presentare - di norma - almeno dieci giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, specificando l'uso per cui è richiesto.

Il beneficiario deve utilizzare i vantaggi economici esclusivamente per l'uso e le finalità indicate e descritte nel progetto presentato.

Ove non diversamente disciplinato, il beneficiario assume la qualità di custode ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.

Nel caso di concessione in uso dei beni di proprietà comunale, il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dal loro utilizzo.

L'attribuzione degli altri vantaggi economici non è di norma soggetta a rendicontazione, salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento di concessione.

Rimane ferma la vigente disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico contenuta nello specifico regolamento.

ART. 12

CONVENZIONI

Per tutte le tipologie di benefici di cui al presente Regolamento, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può approvare schemi di convenzione a cui darà esecuzione il competente Responsabile del servizio. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, può stabilire che le convenzioni siano precedute da un avviso.

La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) la descrizione dell'iniziativa oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, al fine di garantire il raccordo con gli atti di programmazione e le attività del Comune;
- b) l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi, anche economici, impiegati nello svolgimento della iniziativa;
- c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
- d) l'entità del contributo e/o altro vantaggio economico assegnato;
- e) l'obbligo di presentare una relazione finale sulla iniziativa svolta;
- f) l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
- g) gli oneri reciproci, compreso il potere di vigilanza del Comune tramite gli Uffici del Settore competente nella gestione oggetto della convenzione.

Alle convenzioni non si applica quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del presente regolamento.

ART. 13

COLLABORAZIONI

Le collaborazioni di cui all'art. 3 sono approvate, su proposta dei promotori, con deliberazione di Giunta Comunale che motiva specificatamente in ordine alla deroga ai principi di trasparenza e pubblicità. Il Responsabile del Servizio competente con propria determinazione approva apposito disciplinare, da sottoscrivere fra le parti, nel quale sono dettagliati i rapporti finanziari e di collaborazione, nonché gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

Per le modalità di concessione del contributo, i criteri di rendicontazione e la successiva liquidazione si applicano rispettivamente gli artt. 15, 16 e 17 del presente regolamento.

ART. 14

DISCIPLINA DEL PATROCINIO

Il Patrocinio del Comune di Frassinelle Polesine è unico ed è concesso dalla Giunta Comunale.

Il Patrocinio non dà luogo all'automatica concessione di ulteriori benefici. Qualora al Patrocinio si aggiunga anche la richiesta di concessione di contributi e/o altri vantaggi economici, si applicheranno le relative disposizioni e procedure del presente Regolamento.

La domanda di concessione di Patrocinio, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, deve contenere una breve illustrazione del tipo di iniziativa che si vuole organizzare, la data di realizzazione, le finalità prefissate e deve essere inviata almeno 30 giorni prima dell'iniziativa.

ART. 15

CONCESSIONE, RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Di norma i contributi sono concessi preventivamente all'attività svolta e liquidati dopo la rendicontazione, di cui al successivo art. 16, nei tempi e modi previsti dall'art. 17 del presente regolamento.

Se richiesto dal beneficiario con istanza motivata, il Responsabile del Settore competente può concedere un acconto, fino a un massimo del 50% del contributo, nei casi in cui si renda necessario per consentire l'avvio dell'iniziativa o dell'attività.

Ove non diversamente stabilito dalla Giunta Comunale, l'ammontare del contributo non può superare l'80% del disavanzo tra le entrate e le uscite rendicontate per lo svolgimento dell'attività o dell'iniziativa ammessa a contributo, come predeterminato nell'atto di concessione del contributo stesso.

Il limite indicato nel comma precedente può essere superato:

- a) in casi di particolare interesse o di alta valenza sociale, con provvedimento motivato della Giunta Comunale;
- b) se previsto dalla convenzione di cui all'art. 12 del presente regolamento.

ART. 16

RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI

Per la rendicontazione dei contributi di cui al presente regolamento, ai fini della liquidazione, i beneficiari dovranno presentare:

- a) per i contributi in via ordinaria a sostegno dell'attività complessiva:
 - breve relazione dell'attività complessiva;
 - rendiconto consuntivo dell'esercizio;
- b) per i contributi in via ordinaria e in via straordinaria per specifiche iniziative:
 - breve relazione dell'iniziativa;
 - rendiconto consuntivo dell'iniziativa, distinguendo tutte le singole voci di entrata e di uscita e disavanzo;
 - idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta e delle entrate conseguite; gli originali dovranno essere conservati per ogni eventuale verifica, anche a campione.

Le spese e le entrate dovranno essere veritiere e pertinenti con quanto preventivato nella domanda di contributo. Saranno considerate solo le spese funzionali alla realizzazione dell'iniziativa, con

esclusione - a titolo esemplificativo e non esaustivo - delle spese di lusso o voluttuarie e dei beni durevoli, salvo che questi ultimi, al termine dell'iniziativa, vengano riconosciuti di interesse e siano acquisiti dall'Amministrazione Comunale. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, potrà definire le tipologie di spesa non ammesse a contributo, nel rispetto di quanto in precedenza definito all'interno dello specifico avviso.

La documentazione di cui al primo comma deve essere presentata entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione del contributo, o entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio o della iniziativa, salvo la possibilità di chiedere proroga motivata.

ART. 17

LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

I contributi di cui al presente regolamento sono liquidati con provvedimento del Responsabile del Settore competente entro i 90 giorni successivi alla presentazione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 16.

Qualora il Comune risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti del beneficiario, provvede alla compensazione automatica decurtando la somma dovuta dall'importo del contributo; laddove sia presente una situazione debitoria particolarmente significativa, nessun contributo potrà essere erogato al beneficiario, finché non verrà preventivamente concertato e sottoscritto con il Settore competente un piano di rientro rateale dal debito.

ART. 18

ULTERIORI OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

I beneficiari hanno l'obbligo:

- a) di utilizzare i contributi e gli altri vantaggi economici esclusivamente per le attività e iniziative per cui sono stati concessi;
- b) di comunicare tempestivamente al Servizio competente del Comune eventuali modifiche parziali dell'iniziativa;

c) di pubblicizzare la concessione dei contributi e degli altri vantaggi economici da parte del Comune per le attività e lo svolgimento delle iniziative. Tutto il materiale pubblicitario, anche online, deve recare la seguente dicitura: “con il contributo del Comune di Frassinelle Polesine”, unitamente allo Stemma comunale.

3. Il pagamento dei tributi comunali è in ogni caso a carico dei beneficiari.

ART. 19

MANCATA CONCESSIONE E REVOCA DEI BENEFICI

Il Responsabile del Servizio competente procede alla revoca del contributo:

a) per i contributi in via ordinaria a sostegno dell'attività, in caso di mancata presentazione della relazione dell'attività complessiva e del rendiconto consuntivo dell'esercizio, nei termini previsti dall'art. 16, comma 3 del presente regolamento;

b) per i contributi in via ordinaria e in via straordinaria per specifica iniziativa, qualora:

- i beneficiari non presentino breve relazione della iniziativa e rendiconto delle entrate e delle uscite, distinte per voci, con allegata la documentazione giustificativa, nei termini previsti dall'art. 16, comma 3 del presente regolamento;
- l'iniziativa non sia stata realizzata o non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione, salvo cause di forza maggiore e salvo diversa disciplina in sede di stipula delle convenzioni di cui all'art. 12 del presente regolamento. Per le iniziative non realizzate e non rinviabili per causa di forza maggiore l'Amministrazione può concedere un contributo che copra le spese sostenute fino ad un massimo del 50%;
- il programma della iniziativa sia stato modificato in maniera sostanziale senza averne ottenuto prima l'autorizzazione del Comune.

c) per la concessione di utilizzo di beni o altri vantaggi economici, qualora:

- l'attività o iniziativa svolta sia gravemente in contrasto con le finalità previste nell'atto di concessione;
- non siano state eseguite le prestazioni previste da un eventuale accordo tra Comune e beneficiario;

- vi siano ragioni improrogabili di interesse pubblico.

Il provvedimento di cui al comma 1, non appena divenuto esecutivo, viene comunicato tempestivamente per iscritto al soggetto richiedente.

Nel caso di revoca del contributo, il Servizio competente provvederà agli adempimenti necessari al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.

Ove il contributo sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione o autocertificazioni non veritiere, accertate da un successivo controllo, il beneficiario decade dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione.

ART. 20

RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Responsabile del Servizio competente può procedere alla riduzione del contributo concesso in proporzione all'attività svolta, nei casi in cui:

- a) l'iniziativa sia stata realizzata in misura parziale o differente;
- b) risulti parzialmente errata o insufficiente la rendicontazione;
- c) i costi reali risultino inferiori rispetto al preventivo di spesa presentato.

ART. 21

ESCLUSIONI

1. Il presente Regolamento non si applica:

- a) ai contributi concessi dalla Regione o dallo Stato a soggetti e per gli importi da essi definiti, erogati tramite il Comune;
- b) nei casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre normative specifiche.

2. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.

ART. 22

NORMA FINALE

L'entrata in vigore del presente regolamento comporta l'abrogazione di ogni norma incompatibile con la presente disciplina.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le leggi vigenti, lo Statuto e gli altri regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.